



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
UFFICIO LEGISLATIVO

- A Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
- e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

**Oggetto:** Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014. Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta. *Marina Resort*.

In riferimento allo schema di decreto di cui all'oggetto, a seguito degli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 maggio u.s., si trasmette il testo definitivo, modificato con alcune riformulazioni, del provvedimento all'esame della prossima seduta della Conferenza prevista per il giorno 26 maggio p.v.

Si trasmette, altresì, la relativa relazione illustrativa.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO  
Cons. Elisa GRANDE



## *Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Visto** l'articolo 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 e successive modificazioni, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa della attività produttive;

**Visto** il D.P.C.M 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico in cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome la definizione degli standard minimi per i servizi turistici ai fini dell'armonizzazione degli stessi sull'intero territorio nazionale;

**Visto** l'articolo 2, comma 193, lettera a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

**Visto** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014, recante l'individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta;

**Ritenuto** di dover procedere esclusivamente all'identificazione dei requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta;

**Acquisita** l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del \_\_\_\_\_ 2016;

**Acquisito** il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali;

DECRETA



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

ALLEGATO A

**1. POSTI BARCA**

- Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette;

**2. IMPIANTI**

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto idrico;
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente;

**3. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI**

- Vigilanza;
- Servizio assistenza all'ormeggio;
- Ascolto radio VHF;
- Recupero olii esausti e batterie;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni;
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- Erogazione acqua potabile;
- Dotazione di un punto reception;

**4. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO**

- Aspiratore acque nere di bordo;
- Individuazione numerica dei posti barca;
- Pulizia giornaliera specchio acqueo.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N.133 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATE PER LA SOSTA E IL PERNOTTAMENTO DI TURISTI ALL'INTERNO DELLE PROPRIE UNITÀ DA DIPORTO ORMEGGIATE NELLO SPECCHIO ACQUEO APPOSITAMENTE ATTREZZATO ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA.

Il provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 e successive modificazioni, provvede a stabilire i requisiti minimi che i cosiddetti "marina resort", ossia i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, devono possedere ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.

Tale individuazione è infatti necessaria ai fini del riconoscimento alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nei marina resort, dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10%, secondo il punto 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Il decreto individua i requisiti minimi relativi alle strutture diportistiche in parola, con riferimento ai posti barca, agli impianti, ai servizi, attrezzature e impianti complementari, e alle dotazioni di impianti nello specchio acqueo appositamente attrezzato, lasciando impregiudicata la competenza delle Regioni e le Province Autonome circa i compiti e le funzioni in materia di turismo, con particolar riguardo alla classificazione delle strutture ricettive.

Il provvedimento si compone di un articolo e un allegato.

**L'articolo 1** individua i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta. Tali requisiti sono quelli indicati nell'allegato A.

**L'allegato A** contiene i requisiti necessari alle finalità di cui all'articolo 1.